

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

## Prodotto: Polizza di Assicurazione Aziende Industriali e Commerciali Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, verso prestatori di lavoro e in conseguenza di difetto di prodotto del quale l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (garanzia RCT, Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ L'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative svolte dall'Assicurato sia in qualità di proprietario, sia in qualità di esercente, conduttore, gestore o committente (garanzia RCT, Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (garanzia RCT, Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti in seguito a infortuni dagli stessi sofferti (garanzia RCO, Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati o venduti dall'Assicurato derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (garanzia RCP, Sezione II – RC Prodotti)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali
- ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
- ✗ Danni conseguenti a guerra o terrorismo
- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Spese e oneri per il ritiro dal mercato di prodotti
- ✗ Danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale
- ✗ Danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione
- ✗ Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di

copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, con possibilità di includere o escludere Usa e Canada relativamente alla garanzia RCP seguito accordo con l'Assicuratore



## Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; nonché trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- In relazione alla garanzia RCO, denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri mortali o riguardi lesioni personali di particolare gravità; i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi; i sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCP, comunicare all'Assicurato le modalità e le cause del sinistro, le relative indagini svolte ed in corso, precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da terzi o con componenti forniti da terzi e quali, nonché fornire l'indicazione e l'eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni. In caso di prodotto fabbricato da terzi, notificare ogni eventuale sinistro al produttore ed indicare al danneggiato gli estremi del produttore entro 3 mesi dalla data in cui il sinistro si è verificato
- Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

# Assicurazione Responsabilità Civile

**CHUBB**

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

**Impresa:** Chubb European Group SE

**Prodotto:** Polizza di Assicurazione Aziende Industriali e Commerciali Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni, incluse le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)
- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danneggiamenti a cose trasportate sui mezzi stessi (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., od a lui locati. La copertura comprende le lesioni cagionate alle persone trasportate (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)
- ✓ I danneggiamenti a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso terzi che per volume, peso e/o destinazione non possano essere facilmente rimosse (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danneggiamenti a cose di terzi causati da incendio, esplosione, scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute a qualsiasi titolo (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e versoi Prestatori di Lavoro)

- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dall'Assicurato sia per i danni dagli stessi subiti che per i danni cagionati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato, inclusa l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al D. Lgs. 81/2008, purché tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti e gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (Sezione I – Garanzie RC verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro)
- ✓ I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della garanzia RCP (Sezione II – RC Prodotti)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (Sezione II – RC Prodotti)
- ✓ Danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o ai prodotti finiti (Sezione II – RC Prodotti)

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione**

Danni al prodotto finito	I danni materiali che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Difetti di installazione, manutenzione e/o riparazione dei prodotti	Estensione della garanzia RCP ai danni cagionati a terzi derivanti da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'Assicurato in relazione ai prodotti descritti in polizza, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la messa in circolazione, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.



### Che cosa non è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>In relazione alla garanzia RCT sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato</li> <li>✗ Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori</li> <li>✗ Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione</li> <li>✗ Da furto</li> <li>✗ Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate</li> <li>✗ Derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali</li> <li>✗ Da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione</li> <li>✗ A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati</li> <li>✗ Derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;</li> <li>• Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico</li> </ul> </li> </ul>
-----------------------	---

- ✘ Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✘ Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- ✘ Derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms)

In relazione alle garanzie RCT e RCO sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ Subiti da:
  - il Rappresentante Legale dell'Assicurato;
  - i prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
  - i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✘ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✘ Conseguenti, direttamente o indirettamente:
  - da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
  - dall'esposizione al "fumo passivo";
  - dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
  - da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti

In relazione alla garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ Da furto e da incendio
- ✘ Conseguenti al mancato uso

In relazione alla garanzia Lavori Presso Terzi/R.C. Installazione sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo
- ✘ A cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

In relazione alla garanzia Danni da incendio sono inoltre esclusi o danneggiamenti a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

In relazione alla garanzia RC Personale dei prestatori di lavoro non dipendenti è inoltre esclusa qualsiasi RC Professionale e/o Contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale.

In relazione alla garanzia RC degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza sono inoltre esclusi:


- ✘ Casi in cui il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
- ✘ I danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione alla garanzia RCP sono inoltre esclusi:

- ✘ Subiti dai Legali Rappresentanti dell'Assicurato
- ✘ Le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; nonché i danni da mancata rispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico
- ✘ I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge
- ✘ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- ✘ I danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

- ✘ I danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
  - ✘ I danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito ed in generale i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari")
  - ✘ I danni provocati da:
    - prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS;
    - DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
    - vaccini (anche contro la peste suina) nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
    - Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi;
    - armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;
  - ✘ I danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse
  - ✘ I danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaleide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei prodotti assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica
  - ✘ I danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non
  - ✘ Qualsiasi danno derivanti da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
    - una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;
    - Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico
  - ✘ Danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto
  - ✘ Reclami dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da:
    - virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV);
    - complessi correlati all'AIDS (ARC);
    - sindrome dall'immunodeficienza acquisita;
    - qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede;
    - qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue.

Per sangue o derivati del sangue si intendono le preparazioni di sangue, siero, plasma, prodotti cellulari e sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
- In relazione alla garanzia opzionale Danni al prodotto finito sono inoltre esclusi i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").
- In relazione alla garanzia opzionale Difetti di installazione, manutenzione e/o riparazione dei prodotti sono inoltre esclusi:
- ✘ Le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito
  - ✘ Le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore

 I danneggiamenti a cose che sono o sono state installate, mantenute, riparate e/o lavorate



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! La garanzia Committenza Auto è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è rilasciata la Carta Verde



## Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li><li>- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia</li></ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
<b>Dichiarazione inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni; fatturato; o altri elementi variabili indicati in polizza), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. A tal fine, l'Assicurato fornisce per iscritto all'Impresa i dati necessari entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla polizza</li><li>- Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal periodo assicurativo immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo</li><li>- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge</li></ul>
<b>Rimborso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La polizza non prevede casi di rimborso del premio</li></ul>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li><li>- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale</li></ul>
<b>Sospensione</b>	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



## Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 16%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a> L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a> . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> .

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Polizza di Assicurazione Aziende  
Industriali e Commerciali  
Responsabilità Civile Terzi, Prestatori  
d'Opera e Prodotti

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

## Definizioni

---

Ai fini della presente **Polizza** si intendono per:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> ;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Danneggiamenti a Cose:</b>	alterazione fisica e/o chimica di <b>Cose</b> ;
<b>Fatturato:</b>	i "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli <b>Assicurati</b> coperti dalla presente <b>Polizza</b> nel <b>Periodo Assicurativo</b> al netto delle Fatturazioni tra <b>Assicurati</b> (Intercompany);
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione della <b>Società</b> in ogni <b>Sinistro</b> , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto <b>Danneggiamenti a Cose</b> di loro proprietà;
<b>Massimale Aggregato:</b>	l'importo massimo cui la <b>Società</b> sarà tenuta a pagare in un <b>Periodo Assicurativo</b> , per tutte le garanzie della presente <b>Polizza</b> e per <b>Sinistri in Serie</b> ;
<b>Messa in circolazione:</b>	il <b>Prodotto</b> è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova;
<b>Periodo Assicurativo:</b>	il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente <b>Polizza</b> , per il quale il premio è dovuto;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dall' <b>Assicurato</b> alla <b>Società</b> ;
<b>Prestatori di Lavoro:</b>	<b>Dipendenti:</b> i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all' <b>Assicurato</b> da un contratto prestazione di lavoro; <b>Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:</b> ✓ i prestatori di lavoro temporaneo di cui l' <b>Assicurato</b> si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice; ✓ i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38; le figure professionali di cui l' <b>Assicurato</b> si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> ;
<b>Prodotto:</b>	ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; si considera <b>Prodotto</b> anche l'elettricità;
<b>Produttore:</b>	il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
<b>Retribuzioni:</b>	qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a Prestatori di Lavoro o altri soggetti;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla <b>Società</b> in caso di <b>Sinistro</b> ;
<b>Sinistro (R.C.T./O.):</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <b>Assicurazione</b> ;
<b>Sinistro (R.C.P.):</b>	in caso di: ✓ garanzia in base all'accadimento del Sinistro: il manifestarsi del danno; ✓ garanzia in base alla richiesta di <b>Risarcimento</b> : la richiesta di <b>Risarcimento</b> ;
<b>Sinistro in serie:</b>	una pluralità di <b>Sinistri</b> originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più <b>Prodotti</b> ed in più <b>Periodi Assicurativi</b> ;
<b>Società:</b>	l'Impresa Assicuratrice;
<b>Subappaltatore:</b>	il soggetto cui l' <b>Assicurato</b> ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

**Terrorismo:** Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

**Note sulla qualifica di Assicurato:**

Assicurato è colui che, essendo qualificato produttore, o comunque ad esso assimilato, ai sensi di Legge, incluso il D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di Terzi, ad es. produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D.Lgs., limitatamente ai danni imputabili da difettosità della loro produzione e/o fornitura.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

**Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.

**Dati personali:**

A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password;  
o

B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.

**Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.

**Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

**Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

**Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.

**Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.

**Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

\*\*\*\*\*

## Condizioni Generali di Assicurazione

---

### Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

### Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l' Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la **Polizza** è assegnata.

### Art. 3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di **Risarcimento**, una delle Parti Contraente può recedere dall'**Assicurazione** dando all'Altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla **Società** la stessa si impegna, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata tra le parti contraenti mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'**Assicurazione**, da una parte contraente all'altra, quest'ultima è prorogata per un anno.

### Art. 5 FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

### Art. 6 ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

\*\*\*\*\*

## Sezione I - Garanzie R.C. verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro

### Art. 7 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'**Assicurazione** comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

#### B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **Prestatori di Lavoro** subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- ✓ non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- ✓ Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia stabilita nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni persona infortunata.

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

#### C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro Dipendenti** dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

**Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.**

### Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

### Art. 9 NON SONO CONSIDERATI TERZI

- a) Il Rappresentante Legale dell'**Assicurato**.
- b) I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- c) I **subappaltatori** e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

### Art. 10 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) alle **Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;

- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da **Prodotti** o **Cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro **Messa in Circolazione**;
- e) da furto;
- f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- g) alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- i) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
- k) derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
  - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
  - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- n) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms).
- o) Si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato**/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);
- p) conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali.

#### Art. 11 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) da detenzione od impiego di esplosivi;
- b) conseguenti a guerra e terrorismo;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- d) conseguenti, direttamente o indirettamente:
  - ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
  - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
  - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
  - ✓ da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
  - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
  - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);

- ✓ da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
- e) Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

#### **Art. 12 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

#### **Art. 13 COMMITTENZA AUTO**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

#### **Art. 14 LAVORI PRESSO TERZI / R.C. INSTALLAZIONE:**

Qualora sia prevista nell'attività descritta nella Scheda di Polizza, l'**Assicurazione** comprende i **Danneggiamenti a Cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdotta al libero accesso.

Restano comunque esclusi:

- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

#### **Art. 15 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **Danneggiamenti a Cose** risarcibili a termini di **Polizza**.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

#### **Art. 16 DANNI DA INCENDIO**

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di Terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di **Cose** di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e, in caso di operatività in primo rischio, della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

#### **Art. 17 PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)**

La garanzia R.C.O., di cui all'art. 7, lett. B, si estende ai **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**; tali **Prestatori di Lavoro** sono quindi equiparati ai **Dipendenti** dell'**Assicurato** e ciò nei limiti dei **Massimali** previsti per tale garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a terzi e/o **Dipendenti** dell'**Assicurato**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle **Retribuzioni**, la presente estensione è

valida solo in quanto le **Retribuzioni** (vedasi definizione in **Polizza**) corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori di Lavoro** vengano specificamente comunicate alla **Società** ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Qualora il premio della presente **Assicurazione** fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle **Retribuzioni** (ad esempio il **Fatturato**) quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

#### **Art. 18 R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI**

La garanzia R.C.T., di cui all'art. 7, lett. A, si estende alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**, dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in Polizza.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

#### **Art. 19 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008. La presente estensione:

- ✓ vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- ✓ non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

La **Società** non ecciperà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

\*\*\*\*\*



## Sezione II - R.C. Prodotti

### Art. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei **Prodotti** risultanti in **Polizza** e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'**Assicurato** stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, diverse dai **Prodotti** Assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**, dopo la consegna a Terzi dei **Prodotti** e/o la loro **Messa in Circolazione** ai sensi del **D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206**.

L'**Assicurazione** vale per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma. Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** di **Polizza** con l'applicazione dello scoperto e del sottolimito previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

E' compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'**Assicurazione** vale per i danni che i **Prodotti**, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti, intendendosi, per "componente scindibile", il prodotto Assicurato:

- ✓ il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti non sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
- ✓ la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti non provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei **Prodotti** Assicurati":

- a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
- b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'**Assicurato**;
- c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
- d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

### Art. 21 SONO CONSIDERATI TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

### Art. 22 GARANZIA IN BASE ALLA DATA DI ACCADIMENTO DEL SINISTRO (LOSS OCCURRENCE BASIS) / GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (CLAIMS MADE BASIS)

#### INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (se LOSS OCCURRENCE)

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei **Prodotti**, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di **Sinistro in Serie**, la garanzia si estende ai **Sinistri** della stessa serie avvenuti o denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i **Massimali** previsti in **Polizza**.

#### INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (se CLAIMS MADE)

L'**Assicurazione** vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa ma **per Prodotti Messi in Circolazione non oltre due anni prima della data di effetto della presente Assicurazione**. Se la presente **Polizza** sostituisce senza soluzione di continuità altra Polizza emessa dalla medesima **Società** per gli stessi **Prodotti** e **Massimali**, la stessa vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** fermi i limiti temporali di validità della garanzia relativi alla **Messa in Circolazione** del **Prodotto** previsti sulla Polizza sostituita se superiori a due anni

Si conviene inoltre che:

- 1) il **Massimale** di garanzia previsto dalla presente **Polizza**, si intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali Polizze a favore dell'**Assicurato** e valide nei confronti delle

stesse richieste di **Risarcimento**. In tali casi questa **Assicurazione** viene prestata in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base ad altre Assicurazioni;

- 2) ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'**Assicurato** - sottoscrivendo la presente **Polizza** - dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente o responsabile, sono a conoscenza di circostanze o di situazioni esistenti o di fatti od eventi già accaduti, che possano determinare una richiesta di **Risarcimento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.

In caso **Sinistro in Serie**, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

**Art. 23 VALIDITA' TERRITORIALE DELLA GARANZIA COMPRESA/ESCLUSA ESPORTAZIONE DIRETTA NEGLI USA ED IN CANADA**

L'**Assicurazione** vale per i **Prodotti Messi in Circolazione** nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA e Canada, e per danni ovunque avvenuti.

L'**Assicurazione** vale per i **Prodotti** consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque avvenuti. Nei territori di USA ed in CANADA, la garanzia è valida per i **Prodotti** consegnati nel periodo di efficacia della presente **Assicurazione** e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso Assicuratore.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali Società collegate, consociate o partecipate dell'**Assicurato**, ubicate negli USA e in Canada.

Per i danni avvenuti in USA ed in Canada la garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

**Art. 24 FRANCHIGIE E/O SCOPERTO**

Alla presente **Assicurazione** si applicano le franchigie e/o scoperti previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

**Art. 25 ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P.**

L'**Assicurazione** non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del **Prodotto** difettoso e l'importo pari al suo controvalore; nonché i danni da mancata rispondenza dei **Prodotti** all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di **Prodotti**;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**;
- e) i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- h) i danni che i **Prodotti** Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito ed in generale i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari");
- i) i danni provocati da:
  - ✓ prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS;
  - ✓ DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
  - ✓ vaccini (anche contro la peste suina) nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
  - ✓ Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi;

- ✓ armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;
- j) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da **Prodotti** contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei **Prodotti** Assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
- k) i danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non;
- l) qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di Dati o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da **Cyber Risk**, cioè conseguenti a:
  - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali di Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
  - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- m) i danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso Terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del **Prodotto**.
- n) i danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione.
- o) reclami dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da:
  - ✓ Virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV).
  - ✓ Complessi correlati all'AIDS (ARC).
  - ✓ Sindrome dell'immunodeficienza acquisita.
  - ✓ Qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede.
  - ✓ Qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue.  
Per sangue o derivati del sangue si intendono le preparazioni di sangue, siero, plasma, prodotti cellulari e sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
- p) i danni conseguenti a guerre e terrorismo.
- q) i danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse.
- r) gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

#### **Art. 26 DANNO AL PRODOTTO FINITO (Da inserire solo se concordato)**

A parziale deroga di quanto previsto in **Polizza**, la garanzia comprende i danni materiali che i **Prodotti** Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito.

Si intende equiparato a "componente fisicamente inscindibile" il prodotto Assicurato, ancorchè scindibile:

- ✓ il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi.
- ✓ la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. e con l'applicazione del

sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

**Art. 27 DIFETTI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI PRODOTTI (Da inserire solo se concordato)**

A parziale deroga delle Esclusioni della garanzia R.C.P., lett. m), l'**Assicurazione** viene estesa nell'ambito del **Massimale** di **Polizza** ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'**Assicurato** in relazione ai **Prodotti** descritti in **Polizza**, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la **Messa in Circolazione**.

La presente estensione non comprende:

- a) le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito;
- b) le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
- c) i **Danneggiamenti a Cose** che sono o sono state installate, mantenute, riparate e/o lavorate.

La garanzia vale per i **Sinistri** verificatisi entro \_\_\_\_\_ dalla data di ultimazione dei lavori sopradescritti e risultanti da fattura o documento equipollente sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa e denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto.

L'**Assicurazione** prestata con le presenti condizioni di garanzia, nell'ambito del **Massimale** R.C.P., vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito **Danneggiamenti a Cose**, prevista nella SCHEDA DI POLIZZA restando a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ivi riportato.

\*\*\*\*\*

## Norme Comuni alle due Sezioni

### A) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- ✓ delle **Retribuzioni**;
- ✓ del **Fatturato**;
- ✓ o degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Risarcimento**.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

### B) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b) i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'**Assicurato**/Contraente negli altri casi;
- c) i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di **Risarcimento**;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** (art. 1915 C.C.).

### C) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

#### D) PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

#### E) DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato** dichiara che all'atto del perfezionamento della presente **Polizza**, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente **Polizza**.

\*\*\*\*\*

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3. Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di **Sinistro**
- Art. 4. Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza
- Art. 5. Foro competente

#### CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

- Art. 22. GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (Claim Made Basis), quando non espressamente derogata

#### NORME DI ASSICURAZIONE

- Art. 1. Comma 4° (Obblighi inerenti alla regolazione del premio : sospensione dell'**Assicurazione**)
- Art. 3. Comma 6° (Gestione delle vertenze di danno in caso di disaccordo)

## Informativa sul trattamento dei Dati Personali

---

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com). Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.



## Norme da seguire in caso di Sinistro

---

### Norme generali (per tutti i Sinistri)

---

#### In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

### Norme particolari (per i Sinistri indicati)

---

#### A) Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

#### B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

- a) Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
- b) Documentazione sul prodotto:
  - ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita,
  - scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto,
- c) Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto,
- d) Precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
- e) Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

#### N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

- a) indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206),
- b) notificare il Sinistro al produttore.

# GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

**Aggravamento del Rischio:** qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

**Arbitrato:** il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestatato dall'Assicuratore.

**Assicuratore/Impresa/Compagnia:** Chubb European Group SE.

**Assicurazione:** il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

**Carenza:** il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

**Certificato di Assicurazione:** il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

**Commissioni/Costi di Intermediazione:** il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

**Condizioni di Assicurazione:** le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

**Danno:** il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

**Diaria:** garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

**Dichiarazioni Precontrattuali:** le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

**Diminuzione del Rischio:** qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

**Disdetta:** la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

**Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

**Franchigia/Scoperto:** Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

**Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:**

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

**Imposta sulle Assicurazioni:** imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

**Inabilità Temporanea:** l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

**Indennità o Indennizzo:** la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

**Invalidità Permanente:** la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

**Intermediario:** l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

**IVASS:** l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

**Legge:** qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

**Liquidatore:** il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

**Liquidazione:** il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

**Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata:** L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante "**per sinistro**", nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure "**per periodo assicurativo**", e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

**Periodo Assicurativo/di Assicurazione:** periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

**Perito:** il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Polizza Collettiva:** è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

**Premio:** la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

**Prestazioni Assicurate:** l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

**Principio Indennitario:** principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

**Quietanza:** la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

**Reclamo:** una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Registro dei Reclami:** il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

**Riserve:** le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

**Rivalsa:** il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

**Scheda di Polizza:** la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

**Set Informativo:** l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

**Sottolimito:** l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

**Surroga:** la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

**Validità Territoriale:** lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.